

All'ASL AL  
Via Venezia, 6  
15121 ALESSANDRIA

OGGETTO: Domanda di rimborso spese per prestazioni sanitarie sostenute all'estero.

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_ a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.R.A. 010213 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rimborso della spesa di Euro \_\_\_\_\_ sostenuta per prestazioni sanitarie erogate durante un periodo di temporaneo soggiorno all'estero:

PAESE ESTERO \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

- per sé  
 per il/la familiare \_\_\_\_\_  
(cognome, nome, data di nascita, relazione di parentela)

come dai sottoindicati documenti allegati:

- 1) \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

**DICHIARA DI NON AVER POTUTO USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA DIRETTA per i seguenti motivi:**

- 1) sprovvisto di TESSERA TEAM**  
**2) mancata accettazione della TESSERA TEAM da parte della Struttura Sanitaria Estera**  
**3) ALTRO:** \_\_\_\_\_

Si richiede che il pagamento venga effettuato a mezzo

- in contanti tramite la Tesoreria dell'ASL AL;  
 emissione assegno di traenza;  
 accredito su c/c bancario o c/c postale  
Codice IBAN \_\_\_\_\_ (obbligatorio).

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

**INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/03**

Gentile assistito,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 l'A.S.L. AL La informa che:

- a) **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** dei dati personali, sensibili e idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale che la riguardano e da Lei forniti o acquisiti da terzi è l'Azienda Sanitaria Locale AL, con sede in Alessandria, Via Venezia, 6, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante dell'Ente; il Titolare La informa che:
- Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
  - I dati personali da Lei forniti sono:
    1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
    2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in tempi compatibili con tali scopi;
    3. esatti e, se necessario, aggiornati;
    4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
    5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
- b) **FINALITA' DEL TRATTAMENTO.** La raccolta e il successivo trattamento dei dati personali sono effettuati dall'A.S.L. AL per finalità di: prevenzione, diagnosi, cura, terapia, riabilitazione a tutela della salute e/o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o nei casi in cui questi ne è informato in quanto le prestazioni vengono effettuate nel suo interesse.
- c) **MODALITA' del trattamento.** I dati personali saranno organizzati in banche dati sia in forma cartacea che automatizzata. I dati potranno essere trattati dai Responsabili del trattamento e dal personale sanitario e amministrativo "incaricato" del trattamento. I dati potranno essere trattati anche da terzi, nel rispetto della normativa sulla privacy, incaricati di svolgere specifici servizi e operazioni necessari per l'effettuazione dei servizi dell'Azienda e nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopra indicate.
- d) **NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.** Il conferimento dei dati è **OBBLIGATORIO** per poter perseguire le finalità sopra elencate. L'eventuale diniego del consenso, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, può comportare l'impossibilità di erogazione di servizi sanitari che necessitano della piena conoscenza dei dati idonei a rivelare lo stato di salute per il raggiungimento delle finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato.
- e) **COMUNICAZIONE DEI DATI.** I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, a soggetti privati, ad enti pubblici economici, istituti o società di ricerca scientifica, nei soli casi previsti da una norma di legge o di regolamento, nel rispetto della normativa sulla privacy; la comunicazione dei dati è comunque limitata a quelli strettamente necessari ad effettuare gli adempimenti di competenza e il trattamento avviene nel rispetto dei principi di necessità ed indispensabilità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non saranno oggetto di diffusione.
- f) **DIRITTI DELL'INTERESSATO.** In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, elencati nell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che qui si riproducono integralmente: "L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".
- g) **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** è il Dirigente Responsabile della Struttura Operativa che Le eroga la prestazione sanitaria. L'elenco nominativo dei Responsabili Privacy ASL AL è agli atti dell'Ufficio Legale – sede di Alessandria..

**CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_,

nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e consapevole che il trattamento riguarderà anche i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

**presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili**

tale consenso sarà considerato valido per ogni ulteriore accesso sino ad eventuale revoca o rettifica da parte dell'interessato.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma dell'interessato

.....  
**CONSENSO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE, IN CASO DI TRATTAMENTO DEI DATI DI MINORE O INCAPACE**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, in qualità di:

Genitore esercente la patria potestà       Tutore\*       Amministratore di sostegno\*

Di \_\_\_\_\_, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,

presta il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

di \_\_\_\_\_ necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

\* In possesso del provvedimento di tutela/amministrazione di sostegno n. \_\_\_\_\_, emesso dal Giudice \_\_\_\_\_ (oppure allegare copia del provvedimento)

## INFORMATIVA MODALITA' DI TARIFFAZIONE DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO

Gentile Cittadino/a

Al fine di rendere note le modalità di rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero durante un temporaneo soggiorno, si comunica quanto prevede la normativa comunitaria.

- Il Ministero della Salute con la nota prot. DGRUERI/7560/I.3.b del 30.08.2005 avente ad oggetto: "Art. 34 del Reg. (CEE) 574/72 Assistenza indiretta – Procedura per il rimborso e criteri per la tariffazione", provvedeva a fornire informazioni in merito alle modalità di rimborso ad assistiti italiani di spese per prestazioni usufruite all'estero in forma indiretta mediante l'utilizzo del Modello "E126".
- Il Regolamento (CE) 631/2004, tra l'altro, ha introdotto il nuovo criterio di assistenza con il c.d. "allineamento dei diritti", per cui a tutte le persone assicurate, in caso di temporaneo soggiorno in un altro Stato membro, viene erogato un livello uniforme di assistenza, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Pertanto, con la modifica dell'art. 22.1 comma a) del Reg. 1408/71 (temporaneo soggiorno) e degli altri articoli correlati, viene meno l'accesso ai diversi livelli di prestazioni in base alla categoria a cui appartengono le persone e, soprattutto, la distinzione tra "cure immediatamente necessarie" e "cure necessarie". Venendo meno la suddetta distinzione, non si parla più di cure urgenti e quindi l'art. 34 si applica nei casi di richiesta di rimborsi per prestazioni "medicalmente necessarie" erogate in uno Stato dell'U.E. ai fini del rimborso, la necessità delle prestazioni deve essere valutata dai sanitari del luogo ove quest'ultima è stata erogata. Tale giudizio non può essere sindacato, ma casi particolari (i quali possono apparire come cure programmate "mascherate") possono essere segnalati al Ministero che provvederà a richiedere all'Organismo di Collegamento competente ulteriori informazioni. Poiché il rimborso deve avvenire sulla base delle tariffe applicate dallo Stato estero, lo scrivente Ufficio Estero Centrale invia all'Istituzione competente o all'Organismo di Collegamento attraverso il Modello "E126" ora "S067" la richiesta di tariffazione, allegando copia delle fatture relative alle prestazioni pagate. Nel momento in cui lo scrivente Ufficio riceverà il Modello "E126" ora "S067" con la tariffazione indicata dall'Istituzione estera, provvederà, entro i termini di Legge, al rimborso.
- Il Regolamento U.E. n. 987/2009, in merito al concetto di "prestazioni medicalmente necessarie", cioè coperte dalla T.E.A.M., o Certificato Sostitutivo, chiarisce che si tratta di prestazioni in natura, ossia sanitarie. Non è previsto un "elenco" di dette prestazioni. Queste, infatti, sono individuate di volta in volta da parte del prestatore di cure dello Stato estero di dimora, sulla base di una duplice valutazione effettuata conformemente alla Legislazione vigente nello Stato estero. Detta valutazione tiene conto della "natura della prestazione" e della "durata prevista del temporaneo soggiorno". La valutazione della "durata del soggiorno" si fonda sul principio che la persona assicurata non debba essere costretta a ritornare nello Stato membro competente prima della conclusione del soggiorno, per ricevere le cure necessarie. Indicativamente, le "prestazioni medicalmente necessarie" comprendono non soltanto le prestazioni urgenti ma anche le prestazioni connesse a malattie croniche o preesistenti, nonché connesse alla gravidanza ed al parto, le cure vitali ottenibili solo presso strutture terapeutiche qualificate e/o con apparecchiature e/o personale specializzato, ad esempio: dialisi renale, ossigenoterapia, trattamento speciale dell'asma, ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie, chemioterapia, ecc.. naturalmente, non esistendo un "elenco" delle "prestazioni medicalmente necessarie" l'individuazione è rimessa di volta in volta al prestatore di cure. Questa disposizione è mirata a prevenire le così dette "cure programmate mascherate" (dalle cure medicalmente necessarie) che sono quelle dove l'obiettivo dell'andata all'estero è proprio quella di ricevere delle cure. In tale caso le relative spese saranno a carico dell'assistito. Va ricordato, in proposito, che solo il prestatore di cure dell'altro Stato ha il potere di smascherare le cure programmate "mascherate" e richiedere, eventualmente il Formulario "E112" ora "S2" allo Stato

competente o fatturare direttamente all'assistito, che provvederà successivamente, eventualmente, alla richiesta di rimborso delle spese.

- L'art. 25 del Regolamento 987/2009, pur confermando le procedure impartite con la nota prot. DGRUERI/7560/I.3.b del 30.08.2005, ha introdotto alcune novità tali da considerare sostituito l'art. 34 del Regolamento 574/72. occorre peraltro precisare che la ratio della norma è sempre quella di effettuare, da parte dell'Istituzione di affiliazione, il rimborso all'assistito che, per un qualsiasi motivo, abbia pagato direttamente una prestazione medicalmente necessaria, sulla base, ovviamente, delle tariffe del luogo del soggiorno.

Si portano di seguito le novità introdotte.

1. Nel caso in cui lo Stato non abbia tariffe nazionali, come ad esempio la SPAGNA, oppure se l'assistito abbia dato il Suo consenso all'utilizzo delle tariffe nazionali, anche la nuova norma prevede l'utilizzo delle tariffe nazionali vigenti nel Paese dell'assistito. La novità rispetto all'art. 34 del Regolamento 574/72, è rappresentata dal venir meno, nell'utilizzo delle tariffe nazionali, del limite di € 1.000,00 fissato, a suo tempo, dalla Commissione Amministrativa.
2. il comma 5 dell'art. 25 prevede espressamente la possibilità di richiedere, ove previsto, il rimborso direttamente all'Istituzione del luogo di dimora. Ad esempio in Francia (dove vige un sistema basato sull'assistenza indiretta) è prevista tale possibilità ma nella pratica molto spesso le Casse Provinciali di Assistenza Malattia competenti rifiutavano tale rimborso imponendo all'assistito di richiederlo nel proprio Paese. Analogamente in Svizzera è possibile richiedere il rimborso direttamente alla Cassa LaMal. Con l'entrata in vigore del Regolamento n. 987/2009 le istituzioni Estere non possono più rifiutare il rimborso.
3. dal 1° Maggio 2010 le Tessere Europee (T.E.A.M.) per i pensionati e familiari di lavoratori, vengono emesse dallo Stato che crea il diritto ( ad esempio Stato che eroga la pensione). Il rimborso dovrà essere effettuato anche nei confronti delle suddette categorie di assistiti.

Naturalmente, in tutti i casi rimane confermata la facoltà dell'assistito, qualora per qualsiasi motivo non ritenga di dover o voler chiedere il rimborso all'assicurazione estera, di chiedere il rimborso alla propria Azienda Sanitaria, entro tre (3) mesi dalla data del pagamento della spesa.